

Comune di Terrassa Padovana

Provincia di Padova

PROGETTO ESECUTIVO

**per le opere di manutenzione straordinaria della strada comunale via
G. Verdi – Località Arzercavalli**

(Art. 23 comma 8 D.Lgs 50/2016 e Art. 33 del D.P.R. 207/2010)

H. Schema di contratto

Terrassa Padovana, aprile 2019

Il Progettista
Arch. Alberto Sacchetto

REP. N.

COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

REPUBBLICA ITALIANA

PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA
COMUNALE VIA G. VERDI – LOCALITÀ ARZERCAVALLI - LP074

L'anno (.....) il giorno(.....) del mese di
..... (.....), in Terrassa Padovana (PD) nella sede Municipale in via
Roma 54 e precisamente nell'Ufficio, innanzi a me
..... (DGC n.), Segretario Comunale
autorizzato dalla legge a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti,
concordemente e col mio assenso espressamente rinunciato, sono
personalmente comparsi:, nata a il
..... (Codice Fiscale), che interviene
nel presente atto non per sé, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse
del Comune di Terrassa Padovana, di cui è Responsabile del Settore Tecnico e
che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge, domiciliato per la carica
presso la sede municipale in Via Roma n. 54 (Codice Fiscale del Comune
80026820284), che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche
Stazione appaltante;, nato a il
....., residente a in Via n.
(Codice Fiscale), Legale Rappresentante della
Ditta con sede a in
Via/Viale n. (Partita IVA) che nel
contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche Appaltatore; comparenti

della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono certo; Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso;

PREMESSO

che a seguito di gara d'appalto sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori pubblici di per le opere di manutenzione straordinaria della strada comunale via G. Verdi – Località Arzercavalli - LP074, come risulta dal verbale della Commissione di gara in data.....che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. del sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;

che la Ditta partecipante alla gara è stata solo quella vincitrice;

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ART. 2 (Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori pubblici per le opere di manutenzione straordinaria della strada comunale via G. Verdi – Località Arzercavalli – LP074.

ART. 3 (Corrispettivo dell'Appalto)

L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi eurovirgola) così ottenuto a seguito di ribasso del% sull'importo dei lavori a base di gara offerta di cui: €

..... per lavori veri e propri; € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

La Stazione appaltante avverte l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa.

La Stazione appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto verrà determinata: per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita e applicandovi il corrispondente prezzo unitario; per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale.

La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 29 del D.M. 145/2000, entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria; potrà altresì essere corrisposta nell'anno successivo al

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 29, 30 del D.M. 145/2000.

La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti all'Appaltatore "mediante mandati

emessi dal Tesoriere della stessa – Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Conselve.

L'Appaltatore potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario o l'emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente servizio finanziario della Stazione appaltante in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Terrassa Padovana per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni del Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145.

ART. 04 (Obbligo dell'Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto/alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del e dagli atti di gara.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza redatto come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145, il D.Lgs. n. 50/2016 e successive

modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la L.R.V. n. 27/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 05 (Penali, risoluzione e recesso)

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145.

ART. 06 (Foro competente)

Il Foro competente in caso di controversia è il Foro di Padova.

ART. 07 (Polizza Assicurativa)

L'Appaltatore ha prodotto con prot. del copia della polizza di assicurazione n. stipulata con la per danni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 08 (Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni.

ART. 09 (Subappalto)

La Stazione appaltante potrà autorizzare l'Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 38 della Legge Regionale 07.11.2003, N. 27 l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione delle

ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

ART. 10 (Obbligo dell'"Appaltatore" nei confronti dei dipendenti)

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti della vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore, altresì, ha: l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute previste del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti.

Ai sensi del Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

ART. 11 (Norme sull'inserimento al lavoro dei disabili)

L'Appaltatore da me preventivamente ammonito, come previsto dall'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali cui può andar incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

ART. 12 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la

sede della Stazione appaltante.

ART. 13 (Spese contrattuali)

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione appaltante.

ART. 14 (Interpretazione del contratto)

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto per i lavori di cui al D.M. n. 19.04.2000, n. 145, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 4, prevalgono le prime.

ART. 15 (Informativa del trattamento dei dati personali)

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 10 e seguenti, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

La "Stazione appaltante" informa l'Appaltatore che titolare del trattamento è il Comune di Terrassa Padovana con sede in Terrassa Padovana in via Roma n. 54, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, Responsabile del suddetto trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è il.....
Responsabile Servizio Tecnico. Io Segretario Comunale rogante ha letto il

presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitariamente al sottoscritto, in forma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni).

Questo atto occupa intere facciate, oltre parte di questa, scritte con sistema elettronico da me Segretario Comunale rogante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Per l'Impresa appaltatrice

Il Segretario Comunale